



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'ORSI	GABRIELLA MARIA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CHIAMETTI	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	FARANDA	PIETRO VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5610/2016
depositato il 29/09/2016

- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRPEF-ADD.REG. 2000
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRPEF-ALTRO 2000
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 1997
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 2000
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 2001
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 2003
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRAP 2000

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRPEF-ADD.REG. 2000
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRPEF-ALTRO 2000
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 1997
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 2000
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 2001
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IVA-ALTRO 2003
- avverso INT DI PAG n° 06820169005716292000 IRAP 2000

contro:

AG. RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

VIA [REDACTED] 20147 MILANO MI

difeso da:

BORDOGNA FEDERICO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5610/2016

UDIENZA DEL

07/02/2017 ore 09:30

N°

1956

PRONUNCIATA IL:

7 FEB 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 MAR 2017

Il Segretario

[Signature]

5610/2016

Svolgimento del processo

In data 6/4/2016 [redacted] ttilio riceveva la intimazione di pagamento in epigrafe, contentente invito al pagamento di quattordici cartelle, di cui cinque relative alla materia tributaria .

In relazione a queste ultime, per un ammontare complessivo di E 16.696,19, il contribuente proponeva ricorso deducendo:

La mancata o invalida notifica dei titoli esecutivi per la riscossione, la prescrizione dei crediti azionati, la intervenuta decadenza del diritto alla riscossione, la lesione del diritto di difesa per la mancata indicazione dell'autorità cui ricorrere e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

Chiedeva la rifusione delle spese e la condanna della controparte ex art.96 cpc.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate osservando che il ricorso era inammissibile perché le cartelle erano divenute definitive per mancata opposizione nei termini, che le cartelle erano state regolarmente notificate e non si era verificata alcuna decadenza né prescrizione.

Motivi della decisione

La controversia può essere decisa, sulla base della ragione più liquida, che è quella della prescrizione del debito erariale.

Infatti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza 23397/2016 , hanno risolto la vexata quaestio della interpretazione dell'art.2953 c.c. .

Era infatti controverso in dottrina e giurisprudenza se dopo la definitività della cartella per mancata impugnazione nei termini dovesse applicarsi al debito il termine di prescrizione originario (di solito quinquennale) o il termine di prescrizione decennale.

La Cassazione ha accolto la tesi che solo con un titolo giudiziale di rigetto del ricorso del contribuente la prescrizione si trasformi in decennale

Pertanto, sulla base delle stesse deduzioni dell'Ufficio a pag.3 della comparsa di costituzione le cartelle

06820040014662116000 e 0682004355599005000, notificate a detta dell'Ufficio nel 2005, e sollecitate solo nel 2014 sono sicuramente prescritte, così come le altre due cartelle notificate rispettivamente la 06820060024963343000 il 10/11/2006 (per interessi e sanzioni) e la cartella 06820060293103064000 il 23/2/2008 per E 157,15 per IVA.

L'unica non prescritta sarebbe la cartella 0682014057995478000, che secondo l'Ufficio sarebbe stata notificata il 5/9/2014, ma l'avviso di ricevimento prodotto si riferisce ad altra cartella pure con numero finale 8000, quindi per questa cartella (di E 1.026,50 per IRPEF 2010), manca la prova della notifica dell'atto presupposto alla notifica di pagamento, e dunque anche il credito, risalente al 2010 risulta prescritto.

Il ricorso va dunque accolto per intervenuta prescrizione dei debiti intimati.

Quanto alle spese ,la Commissione ritiene che vadano compensate, considerando che il contribuente non aveva eccezioni sul merito e che la sentenza delle S.U.della Cassazione è recentissima.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

~~Milano~~

Così deciso il 07/02/2017

Il Presidente

Gabriele Rossi